

## Scheda Aiuti di Stato

Con riferimento all'attività finanziata e a prescindere dalla forma giuridica, dalla finalità lucrativa o non lucrativa, dalla forma o fonte di finanziamento, i soggetti che traggono un vantaggio diretto o indiretto dalla misura prevista dall'atto oggetto della presente Scheda (vale a dire i beneficiari, diretti o indiretti, della misura) svolgono una attività economica?

☐ **NO** perché<sup>8</sup>:

- ☐ **non offrono beni o servizi<sup>9</sup> in un mercato**
- ☐ **il corrispettivo che ricevono non rappresenta una retribuzione<sup>10</sup> per l'attività svolta**
- ☐ **agiscono esercitando il potere d'imperio<sup>11</sup>** dato che l'attività in questione è un compito che rientra nelle funzioni essenziali dell'autorità pubblica o è ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta
- ☐ **svolgono attività/forniscono servizi organizzati su base solidaristica<sup>12</sup>,** finanziati prevalentemente dalle casse pubbliche e il cui eventuale corrispettivo pagato dal fruitore dell'attività/servizio copre solamente una frazione del suo costo effettivo e non rappresenta una retribuzione per l'attività/il servizio svolto
- ☐ **svolgono attività di ricerca** quali: attività di formazione volta a ottenere risorse umane meglio qualificate; attività di ricerca svolta in maniera indipendente e volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di migliore comprensione, inclusa la ricerca collaborativa; attività di ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria; attività di trasferimento di conoscenze i cui utili sono reinvestiti interamente nelle predette primarie attività non economiche<sup>13</sup>
- ☐ il finanziamento è concesso per la costruzione, l'estensione, l'ammodernamento, la gestione o l'utilizzo di **infrastrutture che non sono intese ad essere**

<sup>8</sup> [NOTA: le motivazioni riportate in corrispondenza del simbolo O indicano quando i beneficiari diretti e/o indiretti possono considerarsi non svolgere una attività economica e sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una eventualmente applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]

<sup>9</sup> L'art. 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) definisce i servizi come "prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione".

<sup>10</sup> La retribuzione non deve necessariamente provenire dall'utente/destinatario della prestazione e, pertanto, anche servizi offerti gratuitamente agli utenti possono essere attività economiche.

<sup>11</sup> Tali attività comprendono ad esempio: le forze armate o le forze di pubblica sicurezza; la sicurezza e il controllo della navigazione aerea, la sicurezza e il controllo del traffico marittimo; la sorveglianza antinquinamento; l'organizzazione, il finanziamento e l'esecuzione delle sentenze di reclusione; la valorizzazione e il rilancio di terreni pubblici da parte delle autorità pubbliche; la raccolta di dati da utilizzare a fini pubblici basata su un obbligo legale di dichiarazione imposto alle imprese interessate (vedi punti 17 e 18 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato - 2016/C 262/01 - disponibile al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN)).

<sup>12</sup> Possono rientrare in tale casistica, ad esempio, i regimi di sicurezza sociale, i sistemi di assistenza sanitaria, l'istruzione quando sono organizzati su base solidaristica (vedi punti da 19 a 30 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato - 2016/C 262/01 - disponibile al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN)).

<sup>13</sup> Vedi punti 31 e 32 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) disponibile al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN)

**sfruttate per fini commerciali** perché si tratta di una infrastruttura che non è utilizzata per offrire beni o servizi su un mercato<sup>14</sup>;

- O il finanziamento è concesso per la costruzione, l'estensione, l'ammodernamento, la gestione o l'utilizzo di **infrastrutture che sono utilizzate sia per attività di natura economica che per attività di natura non economica (uso misto)**, ma:

- l'uso economico rimane puramente accessorio in quanto l'attività economica è connessa direttamente o è necessaria o è intrinsecamente legata all'utilizzo non economico dell'infrastruttura<sup>15</sup>, e
- l'attività economica rimane di portata limitata in termini di capacità dell'infrastruttura, condizione che si presume quando la capacità assegnata ogni anno all'attività economica<sup>16</sup> non supera il 20% della capacità annua complessiva dell'infrastruttura.

☒ **sì** perché<sup>17</sup>:

☒ **offrono beni o servizi<sup>18</sup> in un mercato**

Si precisa che il finanziamento non è un corrispettivo ma è destinato all'acquisizione del capitale sociale della costituenda società ARCA che sarà titolare della concessione del servizio idrico integrato

- O **il corrispettivo che ricevono rappresenta una retribuzione<sup>19</sup> per l'attività svolta**

I beneficiari, diretti o indiretti, della misura oggetto della presente Scheda ricevono un vantaggio?

☒ **NO** perché:

**1 In caso di vendita o acquisto di beni e servizi (o altre operazioni comparabili) da parte dell'amministrazione<sup>20</sup>**

- O la vendita viene effettuata secondo una procedura di gara aperta, trasparente, sufficientemente pubblicizzata, non discriminatoria e incondizionata, in

<sup>14</sup> Non sono utilizzate per offrire beni o servizi sul mercato quelle infrastrutture di ricerca nelle quali si svolge attività di formazione volta a ottenere risorse umane meglio qualificate; attività di ricerca svolta in maniera indipendente e volta all'acquisizione di maggiori conoscenze e di migliore comprensione, inclusa la ricerca collaborativa; attività di ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria; attività di trasferimento di conoscenze i cui utili sono reinvestiti interamente nelle predette primarie attività non economiche (vedi punto 203 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto (2016/C 262/01) di Stato (2016/C 262/01) disponibile al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN)).

<sup>15</sup> Questa condizione si può ritenere soddisfatta se le attività economiche in questione necessitano degli stessi fattori produttivi (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività principali non economiche).

<sup>16</sup> Vedi punti da 205 a 207 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) disponibile al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN).

<sup>17</sup> *NOTA: le motivazioni riportate in corrispondenza del simbolo O indicano quando i beneficiari diretti e/o indiretti si considerano svolgere una attività economica e sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una eventualmente applicabile all'intervento o al programma di attività in esame*

<sup>18</sup> L'art. 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) definisce i servizi come "prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione".

<sup>19</sup> La retribuzione non deve necessariamente provenire dall'utente/destinatario della prestazione e, pertanto, anche servizi offerti gratuitamente agli utenti possono essere attività economiche.

<sup>20</sup> *NOTA: le motivazioni riportate in corrispondenza del simbolo O sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una eventualmente applicabile all'intervento o al programma di attività in esame.*

conformità ai principi e procedure delle direttive sugli appalti pubblici e tale da assicurare effettive condizioni di mercato;

- O la vendita viene effettuata a un valore di mercato determinato prima delle trattative in vista della vendita, attraverso una valutazione indipendente eseguita da parte di uno o più periti estimatori indipendenti, sulla base di indicatori di mercato e di norme di valutazione generalmente riconosciute.

## **2 In caso di investimenti per il finanziamento del rischio di PMI, piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione innovative<sup>21</sup>**

*[NOTA: selezionare per ognuno dei tre livelli (investitori, intermediari finanziari e/o loro gestori, imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti) una delle motivazioni di seguito elencate e indicate in corrispondenza del simbolo O, eventualmente applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]*

### **LIVELLO DEGLI INVESTITORI**

- O gli investitori non ricevono alcun vantaggio perché<sup>22</sup>:
- l'investimento viene effettuato alle stesse condizioni da investitori pubblici e privati che condividono gli stessi rischi e benefici e mantengono lo stesso livello di subordinazione in relazione alla medesima classe di rischio, e
  - le due categorie di operatori agiscono in contemporanea tramite la stessa operazione di rischio, e
  - l'intervento dell'investitore privato indipendente dall'impresa oggetto di investimento ha una rilevanza economica effettiva pari ad almeno il 30% dell'investimento complessivo

### **LIVELLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E/O DEI LORO GESTORI**

*[NOTA: le motivazioni seguenti, indicate in corrispondenza del simbolo O sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]*

- O gli intermediari finanziari e/o i loro gestori non ricevono alcun vantaggio in quanto la misura per il finanziamento del rischio è gestita da un'entità delegata che non co-investe assieme allo Stato membro
- O gli intermediari finanziari e/o i loro gestori non ricevono alcun vantaggio in quanto la misura per il finanziamento del rischio<sup>23</sup>:
- è gestita da un'entità delegata che co-investe assieme allo Stato membro, e
  - il gestore o la società di gestione dell'intermediario finanziario sono scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva

<sup>21</sup> La Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04) disponibile al seguente link [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0122\(04\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&from=IT) rappresenta un utile supporto per la comprensione di questo specifico punto.

<sup>22</sup> La seguente motivazione, se pertinente, vale se e solo se le condizioni in essa elencate risultano tutte presenti nel caso in esame.

<sup>23</sup> Vedi nota 22.

- O gli intermediari finanziari e/o i loro gestori non ricevono alcun vantaggio in quanto la misura per il finanziamento del rischio<sup>24</sup>:
  - è gestita da un'entità delegata che co-investe assieme allo Stato membro, e
  - la remunerazione del gestore rispecchia pienamente gli attuali livelli di mercato in situazioni comparabili
- O gli intermediari finanziari e/o i loro gestori non ricevono alcun vantaggio in quanto la misura per il finanziamento del rischio<sup>25</sup>:
  - è gestita da un'entità delegata che co-investe assieme allo Stato membro, e
  - l'intermediario finanziario e il suo gestore sono organismi pubblici e non sono stati scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva, e
  - le loro commissioni di gestione prevedono un limite e la loro remunerazione complessiva rispecchia le normali condizioni di mercato ed è legata ai risultati, e
  - gli intermediari finanziari pubblici sono gestiti secondo criteri commerciali e i relativi gestori adottano decisioni di investimento orientate al profitto in piena indipendenza rispetto allo Stato, e
  - gli investitori privati sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva per ciascuna operazione, e
  - vengono messi in atto meccanismi adeguati a escludere ogni possibile interferenza dello Stato nella gestione quotidiana del fondo pubblico
- O gli intermediari finanziari e/o i loro gestori non ricevono alcun vantaggio in quanto<sup>26</sup>:
  - l'investimento di Amministrazione mediante l'intermediario finanziario si realizza in forma di prestiti o garanzie, comprese le contro garanzie, e
  - sono soddisfatte le condizioni stabilite nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)

### **LIVELLO DELLE IMPRESE NELLE QUALI SONO EFFETTUATI GLI INVESTIMENTI**<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Vedi nota 22.

<sup>25</sup> Vedi nota 22.

<sup>26</sup> Vedi nota 22.

<sup>27</sup> **Nota Bene:** qualora vi siano elementi di aiuto a livello degli investitori, dell'intermediario finanziario o dei suoi gestori, la Commissione ritiene in linea generale che l'aiuto è stato almeno parzialmente trasferito alle imprese destinatarie.

- O le imprese destinatarie di una misura per il finanziamento del rischio non ricevono alcun vantaggio quando gli investimenti concessi avvengono in forma di prestiti e garanzie e sono soddisfatte le condizioni stabilite nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)

### **3 In caso di partecipazione diretta o indiretta dell'amministrazione nei capitali**

**delle imprese**<sup>28</sup> *[NOTA: le motivazioni seguenti, indicate in corrispondenza del simbolo O sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]*

- O l'operazione è in grado di assicurare ad Amministrazione una profittabilità di mercato anche differita dato che la partecipazione dell'Ente risponde a nuove esigenze di investimento ed ai costi ad esse direttamente connessi, a condizione che il settore in cui l'impresa esercita l'attività non accusi eccessi strutturali di capacità nel mercato comune e la situazione finanziaria dell'impresa sia sana;
- O l'operazione è in grado di assicurare ad Amministrazione una profittabilità di mercato anche differita dato che trattasi di incremento della partecipazione dell'Ente nell'impresa in cui l'apporto di capitale è proporzionale al numero di quote di capitale detenute dall'Ente, ha luogo parallelamente ad un conferimento di fondi di un azionista privato e la quota parte detenuta dall'investitore privato deve avere una rilevanza economica effettiva;
- O l'operazione è in grado di assicurare ad Amministrazione una profittabilità di mercato anche differita dato che la partecipazione riguarda piccole e medie imprese, che per le loro ridotte dimensioni non possono offrire sufficienti garanzie sui mercati finanziari privati, ma le cui prospettive possano nondimeno giustificare una partecipazione pubblica superiore all'attivo netto di tali imprese o superiore al volume di investimenti privati in queste stesse imprese

### **4 In caso di finanziamenti di Amministrazione inerenti a SIEG - Servizi di Interesse Economico Generale (servizi pubblici a rilevanza economica)**<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Il documento "Partecipazione della autorità pubbliche nei capitali delle imprese", disponibile al seguente link: <http://ec.europa.eu/competition/stateaid/legislation/transparencyextractit.pdf>, e il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Documento di orientamento concernente il finanziamento, la ristrutturazione e la privatizzazione di imprese pubbliche in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato", disponibile al seguente link: <http://ec.europa.eu/competition/stateaid/studiesreports/swdguidancepaperit.pdf>, rappresentano un utile supporto per la comprensione di questo specifico punto.

<sup>29</sup> La Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) disponibile al seguente link: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012XC0111\(02\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012XC0111(02)), rappresenta un utile supporto per la comprensione di questo specifico punto.

*[NOTA: le motivazioni seguenti, indicate in corrispondenza del simbolo O sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]*

O si tratta di mera compensazione dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa per adempiere agli obblighi di servizio pubblico che rispetta cumulativamente tutte e quattro le seguenti "condizioni Altmark"<sup>30</sup>:

- il servizio finanziato è un autentico SIEG, ovvero un servizio che l'autorità pubblica che lo ha istituito considera di particolare importanza per i cittadini e che non sarebbe fornito (o lo sarebbero a condizioni diverse) senza l'intervento pubblico e
- il beneficiario è stato effettivamente incaricato dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico mediante un atto vincolante che li definisce in modo chiaro e
- i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione sono definiti *ex ante* in modo obiettivo e trasparente e
- la compensazione non eccede quanto necessario per coprire integralmente o parzialmente i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto, e
- il beneficiario incaricato dell'esecuzione del servizio pubblico viene selezionato mediante una procedura di evidenza pubblica che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività

O si tratta di mera compensazione dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa per adempiere agli obblighi di servizio pubblico che rispetta cumulativamente tutte e quattro le seguenti "condizioni Altmark"<sup>31</sup>:

- il servizio finanziato è un autentico SIEG, ovvero un servizio che l'autorità pubblica che lo ha istituito considera di particolare importanza per i cittadini e che non sarebbe fornito (o lo sarebbero a condizioni diverse) senza l'intervento pubblico e
- il beneficiario è stato effettivamente incaricato dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico mediante un atto vincolante che li definisce in modo chiaro e
- i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione sono definiti *ex ante* in modo obiettivo e trasparente e
- la compensazione non eccede quanto necessario per coprire integralmente o parzialmente i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto e

---

<sup>30</sup> La seguente motivazione, se pertinente, vale se e solo se le condizioni in essa elencate riferite alla causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark risultano, sono tutte presenti nel caso in esame.

<sup>31</sup> Vedi nota 29.

- il livello della necessaria compensazione viene determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari, avrebbe dovuto sopportare

## **5 In caso di finanziamento di Amministrazione per la costruzione, l'estensione, l'ammodernamento, la gestione o l'utilizzo di infrastrutture intese ad essere sfruttate a fini commerciali<sup>32</sup>**

*[NOTA: selezionare per ognuno dei tre livelli (proprietario, gestore, utente dell'infrastruttura) una delle motivazioni di seguito elencate ed indicate in corrispondenza del simbolo O, eventualmente applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]*

### **LIVELLO DEL PROPRIETARIO DELL'INFRASTRUTTURA**

*[NOTA: le motivazioni seguenti, indicate in corrispondenza del simbolo O sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]*

- O il proprietario dell'infrastruttura non riceve alcun vantaggio perché Amministrazione agisce nel rispetto del principio dell'investitore privato di mercato<sup>33</sup> (ad es. attraverso un'operazione di *project financing*) perché l'infrastruttura è finanziata anche mediante un significativo co-investimento di operatori privati effettuato pari passu<sup>34</sup> vale a dire agli stessi termini e condizioni (e quindi con lo stesso livello di rischio e benefici) dell'Amministrazione regionale
- O il proprietario dell'infrastruttura non riceve alcun vantaggio perché Amministrazione agisce nel rispetto del principio dell'investitore privato di mercato<sup>35</sup> (ad es. attraverso un'operazione di *project financing*) perché un solido business plan elaborato *ex ante* (e preferibilmente validato da esperti esterni) dimostra che l'investimento avrà un adeguato tasso di rendimento per Amministrazione in linea con il normale rendimento di mercato che gli operatori dovrebbero ragionevolmente aspettarsi nel caso di progetti simili tenendo in considerazione il livello di rischio e le future prospettive

### **LIVELLO DEL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA**

**Nota bene: nel caso delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, energetiche e di rete globale l'assenza di aiuti di Stato al livello del proprietario può essere dovuta anche a una assenza di alterazione della concorrenza alle condizioni descritte al successivo punto 2.3**

<sup>32</sup> Le griglie analitiche elaborate dalla Commissione europea e disponibili al seguente link <http://ec.europa.eu/competition/stateaid/modernisation/noticeaiden.html> rappresentano un utile supporto per la comprensione di questo punto.

<sup>33</sup> Si noti che ripetuti interventi dell'Ente a favore della stessa infrastruttura potrebbero invalidare la conclusione che il finanziamento rispetta il principio dell'investitore privato (vedi punti da 101 a 105 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato - 2016/C 262/01 - disponibile al seguente link: <http://www.politicheeuropee.gov.it/media/3412/comunicazione-della-commissione-sulla-nozione-di-aiuto-di-stato.pdf>).

<sup>34</sup> Con riguardo al *pari passu* si vedano i punti da 86 a 88 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) disponibile al seguente link: <http://www.politicheeuropee.gov.it/media/3412/comunicazione-della-commissione-sulla-nozione-di-aiuto-di-stato.pdf>.

<sup>35</sup> Vedi nota 32.

[NOTA: le motivazioni seguenti, indicate in corrispondenza del simbolo O sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]

- O il gestore dell'infrastruttura non riceve alcun vantaggio perché è individuato mediante una procedura di gara concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata effettuata nel rispetto delle direttive sugli appalti pubblici, selezionato con il criterio del prezzo più elevato e allo scadere della concessione, se la proprietà dell'infrastruttura è traslata al concessionario, quest'ultimo versa una compensazione per l'effettivo valore residuo della stessa;
- O il gestore dell'infrastruttura non riceve alcun vantaggio perché la tariffa pagata dal gestore per lo sfruttamento commerciale dell'infrastruttura è in linea con le normali condizioni di mercato valutate sulla base di una comparazione parametrica (*benchmarking*) con situazioni simili<sup>36</sup>;
- O il gestore dell'infrastruttura non riceve alcun vantaggio perché la tariffa pagata dal gestore per lo sfruttamento commerciale dell'infrastruttura è in linea con le normali condizioni di mercato valutate sulla base di metodi standard comunemente accettati;
- O il gestore dell'infrastruttura non riceve alcun vantaggio perché si tratta di una infrastruttura necessaria per la fornitura di servizi considerati di interesse economico generale (SIEG) che viene finanziata nel rispetto di tutte e quattro le "condizioni Altmark" di seguito elencate<sup>37</sup>:
  - il servizio finanziato è un autentico SIEG, ovvero un servizio che l'autorità pubblica che lo ha istituito considera di particolare importanza per i cittadini e che non sarebbe fornito (o lo sarebbero a condizioni diverse) senza l'intervento pubblico, e
  - il beneficiario è stato effettivamente incaricato dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico mediante un atto vincolante che li definisce in modo chiaro, e
  - i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione sono definiti *ex ante* in modo obiettivo e trasparente, e
  - la compensazione non eccede quanto necessario per coprire integralmente o parzialmente i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto, e

---

<sup>36</sup> Vedi punti da 98 a 100 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) disponibile al seguente link: <http://www.politicheeuropee.gov.it/media/3412/comunicazione-della-commissione-sulla-nozione-di-aiuto-di-stato.pdf>.

<sup>37</sup> La seguente motivazione, se pertinente, vale se e solo se le condizioni in essa elencate risultano tutte presenti nel caso in esame.



- il beneficiario incaricato dell'esecuzione del servizio pubblico viene selezionato mediante una procedura di evidenza pubblica che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività
- O il gestore dell'infrastruttura non riceve alcun vantaggio perché si tratta di una infrastruttura necessaria per la fornitura di servizi considerati di interesse economico generale (SIEG) che viene finanziata nel rispetto di tutte e quattro le "condizioni Altmark" di seguito elencate<sup>38</sup>:
- il servizio finanziato è un autentico SIEG, ovvero un servizio che l'autorità pubblica che lo ha istituito considera di particolare importanza per i cittadini e che non sarebbe fornito (o lo sarebbero a condizioni diverse) senza l'intervento pubblico, e
  - il beneficiario è stato effettivamente incaricato dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico mediante un atto vincolante che li definisce in modo chiaro, e
  - i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione sono definiti *ex ante* in modo obiettivo e trasparente, e
  - la compensazione non eccede quanto necessario per coprire integralmente o parzialmente i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto, e
  - il livello della necessaria compensazione viene determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari, avrebbe dovuto sopportare
- O si tratta di una infrastruttura di ricerca che agisce unicamente in veste di intermediario perché<sup>39</sup>:
- il finanziamento di Amministrazione e qualsiasi eventuale vantaggio acquisito tramite tale finanziamento sono quantificabili e dimostrabili, e un adeguato meccanismo garantisce che siano pienamente trasferiti ai beneficiari finali, ad esempio sotto forma di riduzione dei prezzi, e
  - l'infrastruttura non ottiene nessun ulteriore vantaggio, giacché è stata selezionata mediante gara d'appalto pubblica o il finanziamento pubblico è disponibile a tutte le entità che soddisfano le necessarie condizioni obiettive,

---

<sup>38</sup> Vedi nota 36.

<sup>39</sup> Vedi nota 36.

di modo che i clienti in qualità di beneficiari finali hanno diritto di acquisire servizi equivalenti presso qualsiasi altro intermediario<sup>40</sup>

#### **LIVELLO DELL'IMPRESA UTENTE DELL'INFRASTRUTTURA** <sup>41</sup>

- O gli utenti dell'infrastruttura non ottengono un vantaggio perché<sup>42</sup>:
- l'infrastruttura non è dedicata a una specifica impresa utente, e
  - l'infrastruttura consente l'accesso in modo equo e non discriminatorio a tutti i possibili utenti, e
  - l'utente paga l'accesso all'infrastruttura e relativi servizi a prezzo di mercato

#### **6 In tutti i casi diversi da quelli individuati ai precedenti punti da 1 a 4**

*[NOTA: le motivazioni seguenti, indicate in corrispondenza del simbolo O sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]*

- O l'intervento costituisce un "investimento" di Amministrazione paragonabile al comportamento che avrebbe adottato un normale operatore sul mercato nelle stesse circostanze, in quanto l'operazione è effettuata a condizioni di parità (pari passu), in quanto sono rispettate tutte le seguenti condizioni<sup>43</sup>:
- Amministrazione prende in considerazione solo i costi che avrebbe sostenuto un operatore privato nella stessa situazione e non i costi o le perdite che si sarebbe accollato l'Ente in quanto autorità pubblica e
  - Amministrazione investe congiuntamente (in concomitanza) con investitori privati alle stesse condizioni e agli stessi rischi e
  - la posizione di partenza di Amministrazione e degli operatori privati interessati è comparabile riguardo all'operazione e
  - l'intervento degli operatori privati ha una vera rilevanza economica<sup>44</sup> e non soltanto simbolico o marginale e
  - Amministrazione agisce sulla base di un piano finanziario dettagliato e realistico che dimostri la redditività dell'investimento;
- O l'intervento costituisce un "investimento" di Amministrazione paragonabile al comportamento che avrebbe adottato un normale operatore sul mercato nelle stesse circostanze, in quanto l'operazione si svolge alle stesse condizioni alle

---

<sup>40</sup> Se sono soddisfatte entrambe le condizioni riportate si ritiene che l'infrastruttura di ricerca agisca unicamente in veste di intermediario che trasferisce ai beneficiari finali la totalità del finanziamento e qualsiasi vantaggio acquisito tramite tale finanziamento e non è, quindi, beneficiaria di aiuti di Stato che saranno, invece, presenti a livello dei beneficiari finali.

<sup>41</sup> **Nota Bene:** se il gestore dell'infrastruttura riceve un aiuto di Stato o le sue risorse costituiscono risorse pubbliche, allora è nella posizione di concedere un vantaggio economico agli utenti dell'infrastruttura.

<sup>42</sup> Vedi nota 36.

<sup>43</sup> Vedi nota 36.

<sup>44</sup> Si vedano, a titolo di esempio, i casi riportati nella nota a piè di pagina numero 139 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) disponibile al seguente link: <http://www.politicheeuropee.gov.it/media/3412/comunicazione-della-commissione-sulla-nozione-di-aiuto-di-stato.pdf>.

quali si sono svolte operazioni analoghe effettuate da operatori privati analoghi in situazioni analoghe (*benchmarking*<sup>45</sup>);



l'intervento costituisce un "investimento" di Amministrazione paragonabile al comportamento che avrebbe adottato un normale operatore sul mercato nelle stesse circostanze, in quanto la conformità dell'operazione alle condizioni di mercato è stata valutata sulla base di una metodologia di valutazione comunemente accettata<sup>46</sup>.

- ☐ (PRESENZA DI VANTAGGIO ECONOMICO) **SÌ** perché il beneficiario riceve un vantaggio finanziario o commerciale che non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché Amministrazione ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente) sotto la seguente forma:

*[NOTA: le motivazioni riportate in corrispondenza del simbolo O sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una eventualmente applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]*

- ☐ **sovvenzione diretta** (contributi o sovvenzioni a fondo perduto)
- ☐ **estinzione o riduzione del debito**
- ☐ **cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato**
- ☐ **garanzia** (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato)
- ☐ **prestito agevolato** (mutuo a tasso agevolato)
- ☐ **riduzione del rischio collegato a un investimento in un'impresa o in una serie di imprese**
- ☐ **finanziamento del rischio collegato a un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato**<sup>47</sup>
- ☐ **partecipazione al capitale** (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato)
- ☐ **compensazione degli obblighi di servizio pubblico**, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e quattro le condizioni Altmark
- ☐ trattandosi di finanziamento di una **infrastruttura**:
  - per il PROPRIETARIO: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento

<sup>45</sup> Vedi punti da 98 a 100 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) disponibile al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN).

<sup>46</sup> Vedi punti da 101 a 105 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) disponibile al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN).

<sup>47</sup> Attenzione: in tali casi, ai sensi dei pertinenti Orientamenti, l'aiuto sarebbe incompatibile in quanto detti beneficiari sono esclusi dal campo di applicazione.

- per il GESTORE: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore
  - per l'UTENTE: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura
- O **altro**

#### 1.1.1.1 ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA: NO; SÌ;

**La misura oggetto della presente Scheda altera la concorrenza?**

☒ **NO**<sup>48</sup>

☐ **SÌ, perché concede un vantaggio ai/al beneficiari/o diretti o indiretti**<sup>49</sup>

#### 1.1.1.2 RISORSE PUBBLICHE E IMPUTABILITÀ PUBBLICA: NO; SÌ;

**Attenzione:** il criterio si considera soddisfatto quando sono presenti entrambe le seguenti condizioni e quindi si è risposto SÌ ai punti 1A) e 1B) che seguono:

##### **1A): RISORSE DI NATURA PUBBLICA**<sup>50</sup>: NO; SÌ;

**Le risorse impiegate nella misura oggetto della presente Scheda hanno natura pubblica**<sup>51</sup>?

☐ **NO** perché:

[NOTA: le motivazioni riportate in corrispondenza del simbolo O sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una eventualmente applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]

- O il vantaggio NON è concesso a valere su risorse pubbliche del bilancio pubblico (statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)).  
Specificare
- O il vantaggio NON è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e

<sup>48</sup> Le griglie analitiche elaborate dalla Commissione europea e disponibili al seguente link <http://ec.europa.eu/competition/stateaid/modernisation/noticeaiden.html> rappresentano un utile supporto per la compilazione di questo punto.

<sup>49</sup> **Nota Bene:** la Commissione europea presume una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 107 del TFUE non appena lo Stato concede un vantaggio finanziario a un'impresa in un settore liberalizzato dove c'è, o potrebbe esserci, una situazione di concorrenza. Pertanto, se si è risposto indicando una presenza di vantaggio, allora è automaticamente presente anche una alterazione della concorrenza.

<sup>50</sup> Vedi Comunicazione CE 2016/C 262/01 - Punto 3.2 Cfr. ad esempio Sentenza della CGUE del 16/5/2002, Francia/Commissione (Stardust), C-482/99: "la concessione di un vantaggio direttamente o indirettamente mediante risorse statali e l'imputabilità di queste misure allo Stato sono due condizioni cumulative separate per la sussistenza degli aiuti di Stato".

<sup>51</sup> Nel caso in cui si intenda rispondere NO si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) disponibile al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN).

sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse<sup>52</sup>. Specificare

☒ **SÌ** perché:

*[NOTA: le motivazioni riportate in corrispondenza del simbolo O sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una eventualmente applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]*

- O il vantaggio è concesso a valere su risorse pubbliche del bilancio pubblico (statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE))
- ☒ il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse<sup>53</sup>. Le risorse da impiegare appartengono alla società interamente di proprietà pubblica Agac Infrastrutture S.p.A.

**1B): RISORSE IMPUTABILI ALL'AUTORITÀ PUBBLICA<sup>54</sup>: NO; SÌ;**

**Le risorse impiegate nella misura oggetto della presente Scheda sono imputabili all'autorità pubblica<sup>55</sup>?**

☐ **NO** perché:

*[NOTA: le motivazioni riportate in corrispondenza del simbolo O sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una eventualmente applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]*

- O il vantaggio NON è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica
- O il vantaggio NON è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie, ...) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione ...) o su direttiva dell'Autorità pubblica. Specificare

☒ **SÌ** perché:

*[NOTA: le motivazioni riportate in corrispondenza del simbolo O sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una eventualmente applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]*

- O il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica

---

<sup>52</sup> Ad esempio, i tributi parafiscali o i contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica quali le risorse delle CCIAA che devono intendersi quali "risorse pubbliche" in quanto derivanti da contributi privati resi obbligatori da un atto della pubblica amministrazione. Cfr. decisione della Commissione nel caso N 708/00 e sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 22 marzo 1977 nella causa C 78/76.

<sup>53</sup> Vedi nota 54.

<sup>54</sup> Cfr. Comunicazione CE 2016/C 262/01 - Punto 3.1. Cfr. a esempio Sentenza della CGUE del 16/5/2002, Francia/Commissione (Stardust), C-482/99 I Servizi di audit della Commissione Europea (CE), nella relativa checklist sugli aiuti di Stato ("la Checklist CE") precisano che una misura è "imputabile" allo Stato se Autorità Pubbliche concedono il supporto o se designano organismi pubblici o privati per gestire misure di supporto, come è generalmente il caso per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE).

<sup>55</sup> Nel caso in cui si intenda rispondere NO si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato reperibile al seguente link <http://www.politicheeuropee.gov.it/media/3412/comunicazione-della-commissione-sulla-nozione-di-aiuto-di-stato.pdf>.



il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie, ecc.) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione ...) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Le risorse da impiegare appartengono alla società interamente di proprietà pubblica Agac Infrastrutture S.p.A.

### 1.1.1.3 SELETTIVITÀ: NO; SÌ;

#### La misura oggetto della presente Scheda è selettiva<sup>56</sup>?



**NO**, perché si presenta come misura di carattere generale

perché il beneficiario socio privato è stato individuato a mezzo di procedura di gara concorrenziale aperta a qualsiasi operatore economico



**SÌ** perché:

[NOTA: le motivazioni riportate in corrispondenza del simbolo O sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una eventualmente applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]

- O beneficia in via diretta o indiretta<sup>57</sup> solo alcune tipologie di imprese individuate per identità (aiuti *ad hoc*)
- O beneficia in via diretta o indiretta<sup>58</sup> solo alcune tipologie di imprese individuate per dimensione
- O beneficia in via diretta o indiretta<sup>59</sup> solo alcune tipologie di imprese individuate per settore economico o attività (indicare quali ...)
- O beneficia in via diretta o indiretta<sup>60</sup> solo alcune tipologie di imprese individuate per area geografica<sup>61</sup> (indicare quale)
- O beneficia in via diretta o indiretta<sup>62</sup> solo alcune tipologie di imprese individuate per altre caratteristiche predeterminate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neocostituite, ecc.) - indicare quali
- O beneficia in via diretta o indiretta<sup>63</sup> solo alcune tipologie di imprese per la limitatezza delle risorse disponibili che non garantiscono la finanziabilità di tutte le domande

<sup>56</sup> Vedi Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) disponibile al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN)- Punto 5. Per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 107 par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea (TFUE), una misura di Stato deve favorire "talune imprese o talune produzioni". Ne consegue che non tutte le misure che favoriscono operatori economici rientrano nella nozione di aiuto, ma soltanto quelle che concedono un vantaggio in maniera selettiva a determinate imprese o categorie di imprese o a determinati settori economici. Misure generali che siano effettivamente aperte a tutte le imprese alle stesse condizioni non sono selettive.

<sup>57</sup> Si presenta come misura generale, ma di fatto si rivolge solo ad alcune categorie di imprese.

<sup>58</sup> Vedi nota 59.

<sup>59</sup> Vedi nota 59.

<sup>60</sup> Vedi nota 59.

<sup>61</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi a imprese aventi unità operativa in un determinato territorio, ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale.

<sup>62</sup> Vedi nota 59.

<sup>63</sup> Vedi nota 59.

- O trattasi di finanziamento di infrastrutture ad utilizzo commerciale con limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali

#### 1.1.1.4 INCIDENZA SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI<sup>64</sup> O NO O SÌ

#### La misura oggetto della presente Scheda falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri<sup>65</sup>?

**Attenzione:** nel caso l'atto della presente scheda riguardi il finanziamento di infrastrutture di ricerca è possibile sostenere l'assenza di incidenza sugli scambi tra Stati membri solamente nel caso di rispetto del *plafond de minimis*.

☒ **NO** perché: (**Attenzione:** è inclusa qui la soluzione "de minimis"):

[NOTA: le motivazioni riportate in corrispondenza del simbolo O sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una eventualmente applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]

☒ le conseguenze potenziali dell'aiuto hanno carattere prettamente locale e presentano un interesse limitato dal punto di vista degli scambi tra Stati membri dell'Unione in quanto<sup>66</sup>:

- il beneficiario fornisce beni o servizi in un'area geograficamente limitata del territorio nazionale e l'attività oggetto dell'aiuto non è tale da attirare un numero significativo di clienti da altri Stati membri e/o non si avvale di fornitori provenienti da altri Stati membri (cd. *customer perspective*), e
- è prevedibile, sulla base di evidenze concrete relative agli scambi nel settore rilevante, che la misura abbia un effetto marginale sugli investimenti o sull'insediamento provenienti da altri Stati membri (cd. *provider perspective*)

O l'aiuto non supera, nell'arco temporale di riferimento, l'importo prestabilito nel seguente Regolamento europeo "de minimis"<sup>67</sup>:

☐ **SÌ** perché:

<sup>64</sup> Vedi Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato reperibile al seguente link <http://www.politicheeuropee.gov.it/media/3412/comunicazione-della-commissione-sulla-nozione-di-aiuto-di-stato.pdf>- Punto 6. Gli aiuti pubblici alle imprese costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea qualora "favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza" e solamente "nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri". Si tratta di due elementi distinti e necessari della nozione di aiuto. Si rileva una potenziale distorsione se il supporto può migliorare la posizione concorrenziale del relativo destinatario; tale caratteristica può essere assente in caso di monopoli legali; anche gli aiuti c.d. *de minimis* non si qualificano quali aiuti di Stato e devono rispettare la pertinente specifica disciplina.

<sup>65</sup> Se si è risposto affermativamente ai punti da 2.1 a 2.5 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi eccezionali di finanziamenti di attività esclusivamente locali di cui alla Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE 2016/C 262/01) del 19 luglio 2016 disponibile al seguente link: <http://www.politicheeuropee.gov.it/media/3412/comunicazione-della-commissione-sulla-nozione-di-aiuto-di-stato.pdf>-Specifici criteri interpretativi sulle infrastrutture sono inoltre contenuti nello staff working paper della Commissione europea Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016 (Griglie analitiche sugli aiuti di stato nei progetti infrastrutturali) disponibili al seguente link [http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/modernisation/notice\\_aid\\_en.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html). Gli Orientamenti le linee guida sono rinvenibili al seguente link <http://ec.europa.eu/competition/stateaid/legislation/legislation.html>. Cfr. lett. f).

<sup>66</sup> La seguente motivazione, se pertinente, vale se e solo se le condizioni in essa elencate risultano tutte presenti nel caso in esame.

<sup>67</sup> Nel caso sia stata selezionata la presente opzione si ricorda che è necessario comunque provvedere alla registrazione della misura e degli aiuti individuali concessi nell'ambito della stessa nel registro nazionale pertinente (RNA, SIAN o SIPA).

[NOTA: le motivazioni riportate in corrispondenza del simbolo O sono alternative tra loro; è pertanto sufficiente selezionarne solo una eventualmente applicabile all'intervento o al programma di attività in esame]

- O le conseguenze potenziali dell'aiuto hanno carattere transfrontaliero che presenta un interesse dal punto di vista degli scambi tra Stati membri dell'Unione in quanto il beneficiario fornisce beni o servizi anche al di fuori del territorio nazionale (cd. *customer perspective*)
- O le conseguenze potenziali dell'aiuto hanno carattere transfrontaliero che presenta un interesse dal punto di vista degli scambi tra Stati membri dell'Unione in quanto è tale da attirare un numero significativo di clienti da altri Stati membri e/o si avvale di fornitori provenienti da altri Stati membri (cd. *customer perspective*)
- O le conseguenze potenziali dell'aiuto hanno carattere transfrontaliero che presenta un interesse dal punto di vista degli scambi tra Stati membri dell'Unione in quanto è prevedibile, sulla base di evidenze concrete relative agli scambi nel settore rilevante, che la misura abbia un effetto NON marginale sugli investimenti o sull'insediamento provenienti da altri Stati membri (cd. *provider perspective*)

#### § 1.1.2 CONCLUSIONI

- ☒ La misura **NON** configura **aiuto di Stato** (si è risposto NO ad almeno una delle domande sopra riportate)
- ☐ La misura configura **aiuto di Stato** (si è risposto SÌ a tutte le domande sopra riportate)